



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 2236

Del 25-6-2021

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Finanziaria***

Prenotazione di Impegno

N. 12 del Reg.

Data: 24/05/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART.67 DEL CCNL 21.05.2018.-

UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE

Reg. n. 60

Del [] 24/5/2021

Riconosciuta la propria competenza in materia come da Decreto Sindacale prot. n. 1205 del 06.04.2021 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio, che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 13.10.2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 -2022 ed il bilancio di previsione finanziario 2020.-2022, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Premesso che

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
 - la dichiarazione congiunta n.5 prevede che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti", dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente "di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019", mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";
 - L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico" con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2020 sono pari **€ 1.069,00** (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad **€ 998,40** (art.67, comma 2, lett.a);

Preso atto che

- il decreto legge n. 34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- la Conferenza Stato città ha formulato il proprio parere positivo nella seduta del 11 dicembre 2019 precisando che l'adeguamento alle disposizioni di cui all'art.33, comma 2 del d.l. 34/2019 precisando che *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;
- nella Conferenza Stato città del 30 gennaio 2020, è stato indicato quanto segue *"come data di entrata in vigore dello schema di decreto attuativo dell'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art. 1, comma 853 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in corso di perfezionamento, oggetto dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dell'11 dicembre 2019, il 20 aprile 2020"*, tuttavia, il rinvio non riguarda le disposizioni riferite al calcolo del salario accessorio, con la conseguenza che è possibile procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 tenendo conto delle indicazioni già sancite nella precedente conferenza Stato città del 11 dicembre 2019;
- il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020 senza modifiche, con la sola data prevista di applicazione anche le per il salario accessorio a partire dal 20 aprile 2020;
- la nuova base di calcolo sul salario accessorio è, pertanto, solo quella riferita al valore pro-capite al 31/12/2018 del fondo e delle posizioni organizzative, per cui se il personale diminuisce il fondo non potrà essere in ogni caso inferiore al valore pro capite al 31/12/2018 mentre potrà essere adeguato in aumento se il personale è superiore a quello del 31/12/2018, derogando tale maggior valore dai limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 95/2020, si è pronunciata sulla determinazione del valore medio pro-capite specificando che occorre procedere *".....sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31.12.2018, compreso le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art. 23 del decreto legislativo 75/2017"*;

Richiamato l'art.40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa dipersonale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Considerato altresì che con determina dell'Ufficio Personale n. 43 del 28.12.2020 , veniva costituito il fondo risorse decentrate anno 2020 parte stabile -;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *"nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici"*, precisando successivamente che *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"* e che *"pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"*;

Visto l'allegato prospetto di costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021 adeguato alle disposizioni contrattuali e di legge, **(Allegato A)**;

Visto l'art.107 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

DETERMINA

1. di precisare come le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;
di procedere alla costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate, parte stabile, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, da destinare nell'anno 2021 agli utilizzi previsti di cui all'art. 68 del CCNL 21.05.2018, nell'importo di €. **29.626,40**, secondo la tabella allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, precisando che con successiva determinazione si costituirà il fondo in via definitiva aggiungendo eventuali economie e somme di parte variabile; **(Allegato A)**;
2. di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2021, costituite dal fondo delle risorse decentrate, parte stabile, dal fondo lavoro straordinario, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del d.lgs.75/2017, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo del salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del d.l. 34/2019 così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021-2023, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio

2021 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno;

3. di dare atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2021 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.05.2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21.05.2018, ammontano ad **€. 7.575,24** al netto delle seguenti somme:
 - **€. 18.502,64**, parte stabile destinate al costo storico delle progressioni economiche orizzontali;
 - **€. 3.548,52**, parte stabile destinate al costo dell'indennità di comparto a carico del fondo;
4. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U. anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2021 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
6. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il dirigente sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'area Finanziaria e Tributi
Sig. Bruno Nicoletti



Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 dell'Ipotesi del CCNL 21/02/2018

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2021	
Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 1		
Unico importo consolidato derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/02/2018;	€ 28.244,10	
Integrazione art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2004 pari allo 0,20% del monte salari 2001		
Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 2		
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 12)	€ 998,40	
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 1.069,00	
Lettera c) - Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;	€ 498,38	
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4		
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D		
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI 2019	€ 30.809,88	
Fondo a seguito riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 0,00	
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI 2019	€ 30.809,88	

La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui alla tabella C, qualificato come risorse eventuali e variabili, prevede le fonti di finanziamento specificate al comma 3 dello stesso art. 67 del CCNL del 21/02/2018, come di seguito indicate:

FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2021	
Art. 67 CCNL 2016 – 20018		
Comma 3		
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001		
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4,5 e 6, del decreto legge n. 98/2011		
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale		

> risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. N. 50/2016			
> 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e s.m.i.			
> Compensi professionali per sentenze favorevoli con compensazione di spese previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000			
> Compensi professionali per sentenze favorevoli con vittoria di spese previsti dall'art. 27 del CCNL 14.09.2000			
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima			
lettera e) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)			
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000			
Comma 4			
Quota 1,2% del monte salari 1997			
Comma 5			
Risorse per l'implementazione del servizio di reperibilità di cui alla delibera di Giunta comunale n. 143 del 02/07/2015, relativamente all'istituzione della reperibilità per il Servizio di Polizia Locale e per i servizi cimiteriali			
Progetto obiettivo per istituzione del servizio SGATE			
Art. 68 CCNL 2016 – 20018			
Comma 1 - Ultimo periodo			
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente			
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 0,00		
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 30.809,88		
PROSPETTO GENERALE			
TOTALE RISORSE STABILI	FONDO 2019	A detrarre	Descrizione
	€ 30.809,88		
		€ 998,40	Risorse art. 67 comma 2 lett. a)
		€ 1.069,00	Risorse art. 67 comma 2 lett. b)
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 0,00		Economie straordinario 2018
		€ 0,00	Economie fondo 2018
		€ 0,00	Art. 113 D.lgs. 50/2016
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019	€ 30.809,88	€ 2.067,40	
FONDO 2019 SOGGETTO A RIDUZIONE EX ART. 23 -COMMA 2 - d.LGS. N. 75/2017	€ 28.742,48		
FONDO RISORSE DECENTRATE 2016	€ 27.559,00		
Risorse pari allo 0,20% monte salari 2001 di cui all'art.32 comma 7 CCNL 22/01/2004			
RISORSE NEUTRE	€ 0,00		
FONDO RISORSE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO			
FONDO RISORSE DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2016			
FONDO RISORSE 2016	€ 27.559,00		
Verifica rispetto art. 23, comma 2, del D.lgs. N. 75/2017	€ 1.183,48		

IN BASE AI PREDETTI CALCOLI PER LA VERIFICA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 75/2017, IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA VIENE RIDETERMINATO IN UN IMPORTO PARI AD	€ 29.626,40
A DETRARRE IMPORTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE PEO STORICIZZATE AL 31/12/2018	€ 18.502,64
A DETRARRE IMPORTO PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO AL 31/12/2019 (2° E 3° COLONNA TABELLA D DEL CCNL 22/01/2004)	€ 3.548,52
FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DA SOTTOPORRE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA EX ART. 68, COMMA 2, DEL CCNL 21/05/2018	€ 7.575,24

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco
- Area Finanziaria
- Area AMMINISTRATIVA

AREA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del corrente Esercizio

Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:

Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE			

Dalla Residenza Comunale 24/05/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

NICOLETTI Bruno

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito **all'Area proponente** e altro originale è trasmesso **all'Ufficio Segreteria** per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, 24/05/2021



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauciglia